

A.R.A.P.
Azienda Regionale delle Attività Produttive
STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

1. ARAP - Azienda Regionale delle Attività Produttive, costituita ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23, è un Ente Pubblico Economico, con sede in Cepagatti (PE); essa agisce sulla base dell'art. 36 della legge n. 317/91.

2. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 della legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4, ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di Teramo, L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Sangro e Vastese.

3. ARAP è dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

4. La partecipazione ad ARAP comporta l'adesione al presente Statuto. Potranno partecipare ad ARAP:

- la Regione;
- i Comuni;
- le Province;
- le Comunità Montane;
- le Camere di Commercio industria, artigianato ed agricoltura;
- gli Enti pubblici e/o Privati;
- gli Istituti di Credito;
- le associazioni imprenditoriali che operano nei territori provinciali.

5. Le variazioni del numero dei soggetti partecipanti ad ARAP e le conseguenti variazioni al Fondo di Dotazione non comportano modifica del presente Statuto.

6. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Organo Amministrativo.

7. ARAP ha durata indeterminata.

Art. 2 - FINI ISTITUZIONALI

1. ARAP svolge le attività finalizzate a favorire la creazione, lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia delle aree produttive Regionali, mediante l'offerta di servizi al settore economico-produttivo, ad Enti pubblici e società a partecipazione pubblica.



2. ARAP opera anche nelle aree di competenza dei Consorzi della Regione Abruzzo destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni. A tale fine realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, artigianali, commercio all'ingrosso e al dettaglio nei casi espressamente previsti, servizi alle imprese; promuove o gestisce servizi alle imprese.

Art. 3 - ATTIVITA' E FUNZIONI

1. ARAP fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali.

Si intendono per aree produttive quelle site:

- a) nei comprensori degli ex Consorzi Industriali per lo Sviluppo Industriale della regione Abruzzo;
- b) nelle aree destinate ad attività produttive dei Comuni facenti parte della regione Abruzzo.

2. In particolare, ARAP eroga obbligatoriamente i Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese, dietro il pagamento di corrispettivo da parte delle imprese stesse, e può fornire anche Servizi Ambientali e Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione. I Servizi Essenziali, i Servizi Ambientali e ICT e i Servizi Innovativi, sono meglio individuati all'articolo 5 del presente Statuto.

3. ARAP, anche su delega dei Comuni, potrà provvedere:

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni;
- b) all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- c) alla vendita delle aree, alla vendita ed alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b);
- d) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione; all'acquisto ed alla vendita di energia elettrica da e per terzi, da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- e) alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP;
- f) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ICT;
- g) alla promozione, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall'ente stesso, delle condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (art. 36, comma 5, della L 317/91).



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4. ARAP potrà svolgere altre attività in materia di attrazione degli investimenti, di insediamento in aree produttive, nonché assumere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, nonché darà attuazione alle attività ad essa affidate dalla Regione Abruzzo, altri Enti locali e società a partecipazione pubblica.

Art. 4 - CONVENZIONE

1. I rapporti che regolano le relazioni tra ARAP e le aziende insediate, o, comunque, operanti nelle aree produttive regionali, sono disciplinati mediante apposita convenzione; restano valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza le convenzioni in essere; in caso di rinnovo saranno integrate e/o modificate dalla convenzione tipo vigente.

2. La convenzione tipo comporta l'accettazione dei regolamenti di ARAP.

Art. 5 - SERVIZI DA EROGARE

1. Ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale, di cui all'art. 11 comma 11, legge Regionale n. 23/2011, su tutte le aree produttive sono erogati i seguenti servizi:

- a) Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate;
- b) Servizi Ambientali e ICT, che tutelano le risorse e migliorano la connettività;
- c) Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

Sono considerati Servizi Essenziali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accessibilità, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, il convogliamento e la depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica.

Sono Servizi Ambientali e ICT a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza e la progettazione ecosostenibile complessiva di edifici, spazi comuni, trasporti interni; la gestione ambientale integrata di aree/sito con attenzione al ciclo dell'acqua e depurazione, rumori ed emissioni; la gestione energetica; il ciclo dei materiali ed il recupero/riciclaggio; il trattamento di rifiuti liquidi e fanghi; la banda larga e trasmissione di dati, video sorveglianza, il controllo telematico dell'efficienza energetica.

Sono Servizi Innovativi a titolo esemplificativo e non esaustivo: la logistica integrata e la razionalizzazione del sistema dei trasporti, i servizi immateriali avanzati di formazione e training.

2. Nelle aree produttive regionali i servizi di cui al precedente comma 1 ed al successivo comma 5 sono garantiti da ARAP.

3. Tutte le imprese insediate nelle aree produttive regionali usufruiscono dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo. Nelle altre aree, i Comuni possono delegare ARAP ad erogare i servizi e a determinarne e riscuotere i corrispettivi.



Handwritten signature

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 11, legge Regionale n. 23/2011, ARAP realizza e/o gestisce le aree ecologicamente attrezzate (APEA).

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di erogazione dei servizi e di determinazione del corrispettivo degli stessi, compresi i servizi afferenti l'acqua potabile, la fogna nera e tecnologica, la depurazione delle acque e la gestione dei relativi impianti si fa espresso rinvio alle norme di legge, di regolamento ed al disciplinare regionale di settore.

6. Fino alla definizione del Regolamento dei Servizi di ARAP, in sede locale restano in vigore i regolamenti dei Servizi dei cessati Consorzi.

Art. 6 - FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI

1. Il fondo di dotazione iniziale di ARAP è pari a Euro 26.493.603,00 (ventiseimilioniquattrocentonovantatremilaseicentotre/00).

2. La gestione economico-finanziaria di ARAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Per la gestione delle proprie attività ARAP potrà utilizzare le seguenti entrate:

- a) canoni di locazione e corrispettivi dei servizi resi;
- b) concorso spese delle imprese insediate;
- c) contributi e finanziamenti provenienti da: Unione Europea, Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici;
- d) interessi attivi ed altri proventi finanziari;
- e) ricavi e proventi derivanti dalla cessione delle aree;
- f) contributi, lasciti e donazioni di Enti o privati;
- g) contributi dei soggetti partecipanti;
- h) ricavi e proventi di tutti i servizi resi.

Art. 7 - ESERCIZIO E GESTIONE CONTABILE, FINANZIARIA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. L'esercizio di ARAP coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio al 1° di gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Organo Amministrativo approva il progetto di bilancio di esercizio redatto, per quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute negli art. 2423 e ss del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente alle Relazioni della Gestione e del Revisore legale, osservando la disciplina generale contenuta nel Codice Civile.

3. ARAP deve tenere i libri obbligatori previsti dal Codice Civile.

4. Deve, altresì, tenere le altre scritture contabili in osservanza alla normativa di riferimento applicabile per quanto indicato al precedente comma 2 di questo articolo.

5. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 2214 e ss del Codice Civile in quanto applicabili.

6. Tutte le delibere degli Organi di ARAP sono soggette a pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 8 - RISULTATO D'ESERCIZIO

1. L'utile d'esercizio determinato all'atto dell'approvazione del Bilancio deve essere, esclusivamente, destinato nell'ordine:

- a) a costituzione ed incremento del fondo di riserva legale nella misura del 5% dell'utile netto, in accordo con quanto previsto dal Codice civile;
- b) ad eventuali altri fondi di riserva o di patrimonio netto.

Art. 9 - ORGANI

1. Sono organi di ARAP:

- a) l'Assemblea generale;
- b) l'Organo Amministrativo costituito da un Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- c) il Revisore legale;
- d) la Consulta Territoriale, se e laddove viene istituita.

Art. 10 - ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea generale è costituita dagli enti partecipanti al fondo di dotazione. Ogni ente partecipa con un suo rappresentante o con un delegato dello stesso ente. Il riparto dei voti è effettuato in base alla partecipazione di ciascun ente partecipante al fondo di dotazione di cui all'art. 6, comma 1, suindicato.

2. L'Assemblea generale delibera, con efficacia consultiva non vincolante, nei termini previsti dal presente Statuto in merito al:

- a) piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio;
- b) bilancio di esercizio approvato dall'Organo Amministrativo;
- c) eventuali proposte di modifica allo Statuto di ARAP;
- d) adozione degli atti sottoposti al suo esame dall'Organo Amministrativo.

3. L'Assemblea generale è titolare esclusivamente di poteri consultivi ed è convocata dal Presidente del C.d.A. o dall'Amministratore Unico su sua iniziativa, oppure a richiesta dell'Organo Amministrativo, del Revisore legale o di almeno un terzo degli enti partecipanti. La convocazione è fatta mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli componenti e al Revisore legale. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.



4. L'Assemblea generale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno il 50% del capitale e, in seconda convocazione, non prima di un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, quando risulta presente almeno il 35%.
5. I partecipanti devono essere in regola con il pagamento di eventuali contributi o altri oneri al fine di potere esercitare il diritto di voto in Assemblea.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.
7. Per le eventuali proposte di modifica dello Statuto da parte dell'Assemblea generale è richiesto il voto favorevole dei due terzi.
8. L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per il parere consultivo in merito al piano economico, finanziario e del bilancio di esercizio.
9. In qualunque momento e senza che sia fornita giustificazione, è ammesso il recesso dell'ente partecipante tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale di ARAP o tramite PEC al relativo indirizzo di posta elettronica certificata di ARAP. Il recesso non attribuisce agli enti partecipanti il diritto al rimborso degli apporti, della partecipazione o di frazioni di patrimonio netto. Il recesso è efficace decorsi 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione, da parte dell'ARAP, della comunicazione di cui sopra.
10. La quota di fondo di dotazione dell'ente partecipante receduto andrà ad incrementare una apposita riserva di patrimonio netto.

Art. 11 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Ente è amministrato o da un C.d.A. o da un Amministratore Unico è nominato dal Consiglio Regionale.
L'organo amministrativo dura in carica 3 esercizi sociali.
2. Esso è scelto tra persone di comprovate qualità morali, esperienza amministrativa e/o imprenditoriale, professionale nel settore industriale, ovvero di particolari capacità nella organizzazione e nella gestione di Aziende, Enti e Società.
Ai sensi del D.P.R. 251/2012 e, comunque, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della rappresentatività dei generi, almeno un consigliere, nel caso di nomina di un C.d.A., deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale. In ogni caso, la rappresentatività dei generi deve essere garantita per il numero di mandati consecutivi indicati all'art. 3 del D.P.R. 251/2012. Fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in materia di inconferibilità di incarichi afferenti agli organi di vertice, non possono essere nominati nell'Organo Amministrativo e, se nominati, decadono:
 - a) coloro che hanno una o più sentenze di condanna penale passate in giudicato;
 - b) coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

3. L'Organo Amministrativo è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, adotta gli atti, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statuari. In particolare:

- a) approva il progetto di bilancio di previsione e quello di esercizio, predisposti dal Direttore generale, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;
- b) approva il piano economico-finanziario, predisposto dal Direttore generale, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;
- c) adotta tutti gli atti relativi ai piani regolatori e le varianti sino alla data di approvazione della nuova legge regionale in materia di pianificazione del governo del territorio;
- d) approva le modifiche e adotta le integrazioni allo statuto;
- e) nomina il Direttore generale della Società e ne determina la posizione giuridica e il trattamento economico;
- f) delibera in ordine all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società partecipate e all'esercizio dei relativi diritti di socio.

L'Organo Amministrativo può attribuire deleghe di gestione al Presidente e ai propri consiglieri, in caso di C.d.A. Inoltre, può delegare al Direttore generale l'esecuzione di sue funzioni.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 4/2009, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Regionale competente per materia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici:

- a) ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate, specificando l'oggetto di ciascun atto;
- b) ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista nel semestre successivo.

Gli atti indicati nei precedenti punti sono trasmessi, per conoscenza, anche all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico.

5. Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 12. La sostituzione si verifica in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

6. Il Consiglio di amministrazione, ove nominato, si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un Consigliere, diverso dal Presidente, o dal Revisore legale.

La convocazione è obbligatoria quando viene richiesta da uno dei suoi componenti diversi dal Presidente o dal Revisore legale e dovrà essere effettuata senza indugio e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), fax o telegramma o altro mezzo che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire in un termine più breve, ma non inferiore a 24 ore.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Le adunanze non sono pubbliche e il Consiglio di Amministrazione è validamente

costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e il Revisore legale.

9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che riguardino i propri interessi.

10. Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono deliberati all'atto della nomina dell'Organo Amministrativo.

11. I Consiglieri decadono dal loro ufficio dopo due assenze consecutive in un esercizio dalle riunioni del Consiglio senza giusta causa.

Art. 12 - PRESIDENTE/AMMINISTRATORE UNICO

1. In caso di nomina del C.d.A., il Presidente di ARAP è nominato dal Consiglio Regionale fra i Componenti del consiglio di amministrazione.

Il Consiglio Regionale elegge il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico:

- a) ha la rappresentanza legale di ARAP e la legittimazione processuale;
- b) convoca e presiede l'Assemblea Generale e, ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, formula il relativo ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- c) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- d) svolge ogni altro compito o attività espressamente attribuiti dallo Statuto.

3. Il Presidente/Amministratore Unico provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali. Adotta gli atti ed assume le determinazioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.

4. In particolare il Presidente:

- a) fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni, sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione, ove nominato;
- b) compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi di ARAP.

Art. 13 - REVISORE LEGALE

1. La revisione legale dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Revisore legale.



A long, flowing handwritten signature is written vertically on the right side of the page, extending from the middle of the page down towards the bottom.

Il Revisore legale, di spettabile condotta morale e privo di condanne penali passate in giudicato, è nominato dal Consiglio Regionale, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009; dura in carica 3 esercizi.

Non può essere nominato Revisore legale colui che già riveste, al momento della nomina, la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

2. Il Revisore legale esercita la revisione legale sulla gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio. A tal fine il Revisore legale deve ricevere da ARAP i predetti documenti contabili almeno quindici giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Al Revisore legale di ARAP compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ARAP, come da disposizioni di legge.

4. Al Revisore legale spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria di ARAP nonché di attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando la revisione legale e, più in generale, esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 del C.C. Inoltre, il Revisore, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico-finanziaria di ARAP.

5. Il Revisore legale, nei termini di legge applicabili, trasmette tutte le proprie relazioni sia al Presidente che al Direttore. Una volta all'anno invia alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Regionale competente per materia, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile dell'ultimo esercizio.

6. Al Revisore legale viene assicurato l'accesso a tutti gli atti e documenti di ARAP che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.

7. Il Revisore legale partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono valide anche in sua assenza.

8. Ogni anno il Revisore legale predispone una relazione in cui esprime un parere di conformità a criteri di veridicità e correttezza e, comunque, in accordo ai criteri contabili statuiti dal Codice Civile con riferimento al bilancio di esercizio da allegare al bilancio stesso, redatta in accordo con quanto previsto dal CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 14 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale è nominato dall'Organo Amministrativo tra soggetti con comprovata esperienza di amministrazione e gestione aziendale.

L'Organo Amministrativo stabilisce all'atto della nomina la natura, la durata e il contenuto del rapporto che lega il Direttore generale all'Ente.

2. Il Direttore generale:

- a) dirige e coordina in autonomia, nel quadro dei piani e programmi di attività approvati e con il vincolo di bilancio, l'attività di produzione dell'Azienda e le attività connesse o strumentali;
- b) dirige e coordina in autonomia la gestione tecnico-amministrativa aziendale, compresa la gestione del personale, con i relativi poteri di firma;
- c) predispone il progetto di bilancio di previsione e di bilancio di esercizio nonché i programmi di attività;
- d) garantisce il conseguimento degli obiettivi aziendali definiti dall'Organo Amministrativo e il raggiungimento dei risultati organizzativi, economici e finanziari previsti;
- e) provvede alla formulazione di proposte all'Organo Amministrativo attinenti alla gestione del personale e alle modifiche della struttura organizzativa;
- f) garantisce l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura sottoposta alla sua responsabilità, con riguardo al miglioramento continuo dei processi organizzativi e operativi interni;
- g) massimizza l'efficacia e l'efficienza dell'intera struttura aziendale, con riguardo all'ottimale gestione delle risorse umane, impiantistiche e infrastrutturali a disposizione;
- h) assicura il continuo miglioramento dei sistemi di gestione aziendale anche mediante la ricerca e la proposizione di soluzioni innovative;
- i) promuove e valorizza l'Azienda, con il primario obiettivo di sviluppare l'attività, anche a seguito della revisione della specifica normativa regionale che statuisce i compiti e le finalità dell'Azienda stessa e le sue interrelazioni con altri soggetti pubblici e privati;
- l) partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Organo Amministrativo ed esegue le deliberazioni dello stesso.

Art. 15 - UNITÀ TERRITORIALE

1. Arap è organizzata, a livello locale, in Unità Territoriali.

Esse svolgono un'attività di supporto e di logistica ai servizi resi da Arap.

2. Nell'ambito delle attività e funzioni unitarie di Arap, le dette Unità svolgono le seguenti funzioni sul territorio:

- a) se ad esse affidate, progettano, realizzano e gestiscono le opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate nonché le infrastrutture e le opere per l'allacciamento ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti normative;
- b) predispongono proposte di attività e servizi che ARAP intende realizzare nel territorio di riferimento;
- c) intrattengono relazioni con le imprese nei territori di competenza;
- d) svolgono i servizi affidati in funzione delle necessità territoriali.

Art. 16 - CONSULTA TERRITORIALE

1. Presso ogni singola Unità Territoriale di ARAP viene istituita una Consulta Territoriale composta dai Partecipanti delle Imprese e degli Enti locali.
2. Alla Consulta partecipano i rappresentanti designati dalle aziende insediate presso le singole unità territoriali, dagli Enti Locali, dalle Province, dai Comuni del territorio di riferimento.
Le designazioni per tali rappresentanti, uno per ogni entità, comunicate, anche via posta elettronica, alle singole categorie di appartenenza, saranno successivamente comunicati ad ARAP per la relativa nomina.
3. I componenti della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.
4. La Consulta Territoriale fornisce indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese.

Art. 17 - PROGRAMMA TRIENNALE

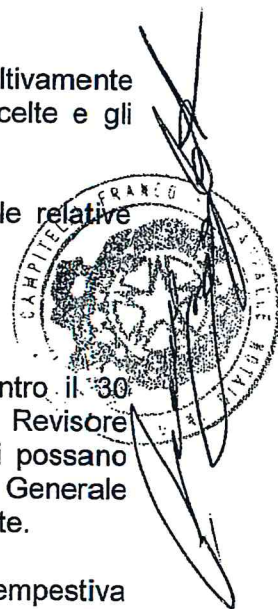
1. L'Organo Amministrativo, ogni anno, approva e sottopone consultivamente all'Assemblea il Programma Triennale di Attività che deve contenere le scelte e gli obiettivi da perseguire.
2. Esso si articola per programmi e progetti ed indica gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.

Art. 18 - PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. L'Organo Amministrativo approva il Piano Economico e Finanziario entro il 30 novembre di ciascun esercizio. Tale documento – unito alla relazione del Revisore legale – è depositato presso la sede di ARAP affinché gli enti partecipanti possano prenderne visione, almeno 8 (otto) giorni prima della data della Assemblea Generale convocata dall'Organo Amministrativo per l'emissione del parere non vincolante.
2. Del deposito del Progetto di Piano Economico e Finanziario viene data tempestiva comunicazione agli Enti partecipanti.

Art. 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'Organo Amministrativo approva il Progetto di Bilancio di esercizio entro il centoventesimo giorno dell'esercizio successivo.
Si applicano, qualora se ne ravvedano le ragioni, le condizioni previste dal maggior termine dal Codice Civile.
2. Il Progetto di Bilancio di esercizio, unitamente alla relazione dell'Organo



Giuseppe Caracciolo

Amministrativo, è trasmesso al Revisore legale per la relazione di sua competenza che deve essere depositata, unitamente al Bilancio ed alla relazione dell'Organo Amministrativo, presso la sede di ARAP almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve fornire il relativo parere consultivo.

3. Del deposito del Progetto di Bilancio viene data tempestiva comunicazione agli enti partecipanti.

Art. 20 – REGOLAMENTI

1. L'Organo Amministrativo adotterà, secondo opportunità, appositi Regolamenti per il funzionamento degli Organi istituzionali.

2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti dei vari servizi da parte di ARAP sono vigenti i regolamenti adottati dagli ex Consorzi industriali.

Art. 21 - COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA', ACQUISIZIONE, MANTENIMENTO E GESTIONE DI PARTECIPAZIONI

E' fatto obbligo all'Ente, in caso di costituzione, acquisizione, mantenimento e gestione di partecipazione, anche di minoranza, in società di ogni tipo, di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 22 - RAPPORTI CON LA REGIONE ABRUZZO

1. Alla Regione Abruzzo spetta la direzione, il coordinamento, la tutela e la vigilanza di ARAP ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal proprio Statuto.

2. La Regione esercita il potere di coordinamento anche attraverso direttive obbligatorie impartite all'Organo Amministrativo di ARAP ed esercita la vigilanza sull'attività di ARAP mediante il controllo sul bilancio di previsione e sul piano triennale di attività.

3. La Regione può demandare ad ARAP, anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, i compiti e le funzioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie competenze.

4. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali di ARAP ed alle direttive del Consiglio regionale da parte dell'Organo Amministrativo di ARAP, il Consiglio regionale ne dispone la revoca con provvedimento motivato.

5. Il Consiglio regionale stesso provvede ad indicare un Commissario per la gestione straordinaria di ARAP. In caso di inerzia del Consiglio regionale, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca o dello scioglimento, il Presidente del Consiglio Regionale può avvalersi del potere sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all'Assemblea nella prima seduta utile.

6. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Revisore legale, il Consiglio Regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone la revoca con provvedimento motivato.

Art. 23 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. In caso di dissesto l'Organo Amministrativo è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Ente senza indugio in caso di dissesto finanziario; ovvero al verificarsi delle altre cause di seguito indicate dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore regionale competente in materia, e segnatamente qualora ARAP:

- a) non sia più in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi;
- b) versi in uno stato grave di insolvenza.

La nomina dell'organo di liquidazione è di competenza del Consiglio Regionale d'Abruzzo.

2. I beni e le attività residui provenienti saranno trasferiti, su deliberazione del Consiglio Regionale, in altro Ente Pubblico Economico o società pubblica regionale già costituiti o costituendi avente finalità uguali o simili ad ARAP.

Art. 24 - NORME APPLICABILI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto e dalle Leggi Regionali di riferimento, si applicano le norme del Codice Civile .

2. Il Collegio dei Revisori dei conti in carica prosegue la sua attività fino alla data di naturale scadenza.

3. Tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione compiuti dal Commissario Straordinario sono resi validi in quanto conformi al nuovo Statuto.



The image shows two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and the letters 'ARAP'. The text around the emblem reads 'CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO' at the top and 'SEGRETERIA REGIONALE' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signatures.

